

CASTELLANI Cesare, *Presidente VII Sezione Civile del Tribunale di Torino*

Buongiorno a tutti.

Ringrazio la Regione Piemonte, che ha ritenuto di dedicare un momento di riflessione su questo tema estendendolo al di là degli addetti ai lavori, dei convegni che sovente organizziamo tra giuristi al Palazzo di Giustizia o in altri contesti di studio.

Cercherò di restare nei tempi previsti, anche se mi era stato prospettato un tempo un poco superiore, vediamo di riuscirci.

Mi presento, per chi non mi conosce: sono Presidente della Sezione Famiglia del Tribunale di Torino, ovvero di quella Sezione che tratta le cause di separazione e di divorzio. Le nostre giornate di lavoro trascorrono quindi occupandoci proprio delle questioni che oggi discuteremo insieme.

Inizio con una domanda: a undici anni di distanza dall'entrata in vigore della legge 54/2006, cosa possiamo dire sull'attuazione effettiva del diritto alla bigenitorialità? Faccio riferimento a quel diritto in capo al figlio di una coppia che si separa – sia essa fondata sul matrimonio o su una convivenza di fatto - di mantenere rapporti continuativi con i genitori, ma altresì con i componenti dei rispettivi nuclei di provenienza.

Per tentare una risposta a tale quesito, a mio avviso l'analisi deve svolgersi su piani diversi ed articolati. Partire, innanzitutto, dal piano normativo, cui faranno seguito alcune osservazioni su quello applicativo, cioè delle pronunce della giurisprudenza sulle leggi di cui brevemente dirò, per poi analizzare quello che è il fenomeno sociale delle separazioni, fenomeno che coinvolge (è già stato detto bene nell'introduzione) aspetti culturali anche molto profondi della vita delle persone (le relazioni interpersonali e che non si prestano a letture troppo semplici e schematiche).

Sul piano normativo, il riferimento va evidentemente alla legge 54/2006 e quelle successive, che sono già state ricordate dalla dottoressa Turino, in particolare al decreto legislativo n. 154/2013 sull'equiparazione dei figli.

Mi pare che tali norme abbiano spinto molto in avanti gli assetti che caratterizzano il "post-separazione" rispetto alla disciplina legale (e alle consuetudini sociali) precedenti e che avevano fatto seguito alla riforma del diritto di famiglia del 1975.

Basti pensare all'esordio dell'articolo 337 *ter* del codice civile, che sancisce, in termini molto netti l'opzione a favore dell'affidamento dei figli con modalità condivisa; oppure dell'articolo 337 *quater* del codice civile, che, simmetricamente, circoscrive a situazioni limite l'ambito di applicazione dell'affidamento c.d. esclusivo, ossia ad uno solo dei genitori. Oltretutto la norma impone la condivisione delle decisioni di maggior interesse, decisioni che prima riguardavano solo l'istruzione, l'educazione e la salute dei figli, mentre attualmente vi è stato un ampliamento con la menzione di un ulteriore aspetto molto importante: la determinazione della residenza abituale dei figli.

In parallelo, la legge n. 54/2006 ha introdotto anche una serie di strumenti processuali innovativi che sono a disposizione del genitore che subisce un trattamento deteriore nell'esercizio della responsabilità genitoriale e che prevedono ammonimenti e sanzioni di varia natura (anche pecuniaria) che il Tribunale può disporre con procedura d'urgenza (il riferimento è l'articolo 709 *ter* del codice di procedura civile).

Detto questo, negli anni che hanno fatto seguito all'entrata in vigore della riforma cos'è avvenuto concretamente sul piano applicativo?

Credo che si possa affermare che la giurisprudenza seguita dai Tribunali abbia recepito il reale significato di questi mutamenti legislativi, senza annacquare la portata (almeno questa mi pare sia la realtà in cui operiamo nel nostro Tribunale, a Torino).

Pensiamo alla distinzione fondamentale tra affidamento condiviso e affidamento monogenitoriale: la Corte di Cassazione ha relegato quest'ultima ipotesi a situazioni del tutto residuali, a casi nei quali uno dei genitori presenti delle serie problematiche personali che possono compromettere l'educazione e la cura dei figli (devianza penale, abuso di sostanze stupefacenti, disturbi psichici, anomalie del comportamento), oppure qualora il genitore abbia manifestato un grave disinteresse nei confronti della prole.

Non solo. La stessa Cassazione - richiamo, al riguardo, la sentenza del 2 dicembre 2010 n. 24526 - ha imposto ai giudici di merito un obbligo di motivazione estremamente rigoroso per poter affermare la sussistenza dei presupposti che abbiamo ora indicato e che possono giustificare l'affidamento esclusivo.

Nella realtà locale, il ricorso all'affidamento monogenitoriale è stato assolutamente residuale ed episodico. Val la pena ricordare che in un recente convegno su questi temi svoltosi al Palazzo di Giustizia un Consigliere della Sezione Famiglia della Corte d'Appello - la dottoressa Daniela Giannone - ha dato atto della sostanziale assenza di impugnazioni in appello contro sentenze che sancivano l'affidamento esclusivo. Il che significa che questo tipo di pronuncia è stato adottato dal Tribunale in presenza di ragioni fondate e sempre ben documentate, tali da non sollevare alcuna doglianza, neppure da parte del genitore colpito dalla decisione.

Un altro aspetto che val la pena ricordare è costituito dalle procedure consensuali e dal rapporto tra procedure consensuali e procedure contenziose. Ad esempio, con riguardo all'ultimo anno di cui sono disponibili le statistiche (luglio 2015-giugno 2016), le separazioni consensuali hanno rappresentato circa il 70 % del totale e in questi casi, ovviamente, l'affidamento dei figli è di regola disposto con modalità condivisa.

Per quanto riguarda i tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore, il Tribunale, in genere, si regola seguendo un approccio legato alla peculiarità del caso concreto e alle esigenze del figlio di quella determinata coppia. Tuttavia, si può affermare che uno schema abbastanza diffuso è quello che prevede un fine settimana lungo alternato, con inizio al venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola (o prima di cena) e conclusione il lunedì mattina, all'orario di l'ingresso a scuola, nonché con una media di uno o due giorni infrasettimanali con pernottamento a settimane alternate.

Vi è, inoltre, la tendenza che il Tribunale asseconda senza difficoltà, seguita soprattutto da una fascia sociale medio-alta, ad ampliare i giorni di frequentazione infrasettimanali, portandoli a due o tre, preferibilmente consecutivi, nella settimana in cui non è previsto il weekend, comprensivi dei relativi pernottamenti.

Il Tribunale, invece, in linea con la prevalente giurisprudenza (ricordo la recente sentenza del 15 febbraio 2017 n. 4060 della Corte di Cassazione), non è di regola orientato a praticare il cosiddetto "affidamento alternato", sia esso rapportato ai giorni o all'intera settimana, a meno che non si tratti di minori già grandicelli, che le abitazioni delle parti siano abbastanza vicine e che i genitori, oltre a condividere questa soluzione, avanzando quindi una richiesta congiunta, abbiano dato prova di saperla gestire con responsabilità e attraverso un confronto civile.

L'alternanza secca dei periodi, infatti, può costringere i figli minori a cambiamenti del contesto abitativo troppo frequenti o troppo faticosi. Non è un caso che il Tribunale, talvolta, dopo aver dato corso a tale modalità, si veda costretto, negli anni a seguire, a revocare la decisione su domanda di uno dei genitori, prendendo atto che il sistema non ha funzionato.

Spesso, tale soluzione risulta inoltre incompatibile con l'organizzazione quotidiana e con i rispettivi impegni di lavoro, essendo notorio che i padri seguono, in genere, orari lavorativi più impegnativi.

In molti casi, infine, abbiamo riscontrato che la richiesta del collocamento alternato dei figli viene presentata in modo strumentale, cioè, sostanzialmente, alla finalità di sottrarsi al versamento di un assegno economico in favore dell'altro genitore.

Devo dire, peraltro, che il contenzioso sui tempi di frequentazione dei figli non è molto rilevante nel nostro ufficio, nel senso che quasi sempre, anche se gli atti introduttivi prevedono delle domande divergenti delle parti, è facile individuare - sovente con l'aiuto del giudice - una soluzione equilibrata che funzioni un po' per tutti.

Rimane la questione del pernottamento per i bambini piccoli: in questi casi il contenzioso è più frequente. Devo rilevare che sul punto è diffuso un certo atteggiamento delle madri di opporsi all'ampliamento dei tempi, sovente più che altro per un'ansia eccessiva, per le preoccupazioni circa le capacità educative dell'altro genitore, senza che vi siano delle e obiettive ragioni di tutela del bambino.

Un'altra casistica diffusa abbastanza conflittuale riguarda le spese straordinarie, ad esempio quelle relative agli occhiali, al dentista, a una vacanza all'estero. Sovente il genitore che non è collocatario si lamenta del fatto che tali decisioni siano state assunte dall'altro senza un preventivo confronto e un interpello.

Passiamo ora all'ultimo livello della riflessione che volevo oggi condividere con voi, quello della situazione di fatto.

Abbiamo detto, con molta sintesi delle norme e sulla giurisprudenza che le ha interpretate.

Il discorso sulla situazione di fatto è un po' più difficile e complesso. In proposito, si deve premettere che la società è in costante evoluzione: i modelli familiari si trasformano di continuo ma, allo stesso tempo, certi comportamenti conflittuali che caratterizzano la crisi coniugale restano legati al passato e potranno modificarsi, con tempi prevedibilmente lunghi, con un più generale mutamento culturale, soprattutto in un Paese come l'Italia, dove la separazione, per ragioni che tutti potete comprendere, è ancora percepita come un'esperienza anomala nella vita delle persone, atipica e in qualche misura colpevolizzante, all'interno della quale il conflitto sui figli finisce per costituire il maggior impegno psichico dei componenti della coppia che si separa.

L'affidamento dei figli continua a essere percepito come una sorta di gara e i figli una specie di "trofeo", approccio cui corrispondono, dal punto di vista dei genitori, posizioni di chi "vince" e chi "perde". Dinamiche - queste - favorite purtroppo dallo schema processuale e dall'intervento dei legali che, sovente, danno vita a uno scontro tutto teso a dimostrare l'inadeguatezza e le carenze dell'altro genitore.

A me pare, dall'osservatorio privilegiato del Tribunale e della Sezione Famiglia, che la realizzazione di un'effettiva bigenitorialità nell'educazione e crescita dei figli sia messa in crisi sostanzialmente da due tipi di comportamenti, riconducibili a entrambe le figure genitoriali.

Da un lato, venuto meno il rapporto di coppia, vi è la scelta di molti padri di abbandonare il campo, di disinteressarsi completamente dal punto di vista economico, ma, più ancora, della relazione dei figli nati dall'unione rivelatasi infelice. Sono situazioni diffuse soprattutto nei nuclei stranieri, ma anche in quelli misti o italiani.

Dall'altro lato sta l'atteggiamento di un certo numero di genitori, per lo più madri. È un fenomeno minoritario, ma molto grave e difficile da trattare, quello in cui si assiste a un allontanamento progressivo dell'altro genitore dal rapporto coi figli.

A riprova del primo fenomeno vorrei citare il numero elevato di procedimenti penali per violazione degli obblighi di assistenza familiare : il riferimento è ai genitori che non pagano il mantenimento, che non si recano alle visite, che vanno incontro a procedimenti per risarcimento del danno endofamiliare.

Il secondo aspetto, quello delle madri malevole, è certamente quello più difficile da affrontare e riguarda vicende in cui si riscontra l'emarginazione di uno dei genitori ossia, secondo una certa impostazione clinica, la cosiddetta PAS (Sindrome da Alienazione Parentale), il cui dato più caratteristico è il rifiuto del figlio, a volte radicale e totale, a entrare in relazione con uno dei genitori, quello con cui non convive.

In presenza di situazioni del genere, il Tribunale dispone di alcuni strumenti giudiziari (li ha anticipati poc'anzi la Collega Aragno del Tribunale per i minorenni): il ricorso agli incontri in luogo protetto con l'assistenza di personale educativo, i cosiddetti "luoghi neutri". Nei casi più gravi, si prende in considerazione anche l'inserimento dei figli in una comunità di accoglienza e l'impostazione di un lavoro di graduale riavvicinamento al genitore estromesso, da attuare con presidi di tipo sociale e psicologico, al riparo dal condizionamento che l'altro genitore impone al bambino.

È sufficiente tutto ciò ? Forse no.

Ho letto della proposta dell'istituzione di un "Registro della bigenitorialità" su cui sta lavorando il Comune di Torino e, da quanto ho compreso, mi pare un'iniziativa lodevole, nel senso che va ad operare nella direzione di una maggior partecipazione di entrambi i genitori alla gestione dei figli dopo la separazione.

Tuttavia - diciamocelo chiaramente - si tratta di uno strumento piuttosto "soft", che agirà a livello amministrativo, delle pratiche presso l'anagrafe (iscrizioni scolastiche, vaccinazioni e quant'altro), mentre a un livello più profondo rivela, a mio avviso, un'insufficienza, almeno laddove le relazioni familiari post-separazione si presentino altamente conflittuali e distorte, così da determinare aspetti di vero e proprio disagio o patologia delle persone coinvolte, con conseguente danno alla crescita equilibrata dei figli.

In casi del genere sarebbe, a mio avviso, fondamentale poter disporre di un servizio di tipo specialistico, sul modello di una équipe o di un gruppo di lavoro formato da operatori sociali e psicologici, che possa offrire una terapia familiare, un trattamento specifico a ciascuno dei componenti del nucleo familiare nella ricerca di relazioni più accettabili.

Oggi come oggi, il Tribunale cerca di ottenere questo tipo di intervento dai servizi di Psicologia dell'Età evolutiva o di Neuropsichiatria infantile delle ASL, ma purtroppo, come tutti sapete, vi sono liste d'attesa lunghissime (talvolta, in alcune ASL locali , possono raggiungere persino un anno).

Solo questo tipo di approccio potrà aiutarci ad affrontare le situazioni più cristallizzate e più strutturate, e determinare, con un lavoro metodico e competente, l'evoluzione da relazioni conflittuali ad altre improntate alla cooperazione nel compito di crescita dei figli; compito che, come sappiamo, resta del tutto immutato rispetto al periodo in cui la coppia viveva unita ed è reso, anzi, ancora più difficile in caso di disgregazione del nucleo familiare.

Grazie a tutti.